

**TRIBUNALE DI VICENZA**

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:

dott. Silvia Saltarelli                      Presidente est.

dott. Aglaia Gandolfo                      Giudice

dott. Davide Ciutto                      Giudice

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

visto il ricorso in opposizione allo stato passivo ex art. 98 l.f., iscritto al n. **6223/2020 R.G.** presentato da

**BANCO BPM S.P.A.**

con gli avv.ti R. Camerini, S. Dalpiaz e M. Gobbato;

nei confronti di

**Fallimento BLUE SHIPPING S.R.L. in persona del Curatore dott. Giorgio Baschirotto**

con l'avv. M. Meneghini;

letti gli atti e i documenti prodotti;

sentita la relazione del giudice incaricato;

**osserva**

quanto segue.

BANCO BPM S.P.A. ha proposto ricorso ex art. 98 l.f. avverso l'esclusione dallo stato passivo del Fallimento del credito chirografario di euro 4.559.589,00, vantato a titolo di canoni (insoluti e scaduti), spese di insoluto e interessi di mora maturati relativamente al contratto di *leasing* finanziario (avente ad oggetto una imbarcazione da costruire) ceduto alla società fallita in data 6.9.2011 da parte dell'originario conduttore, con il consenso dell'allora locatrice (v. doc. 1 ricorso), poi incorporata alla ricorrente a seguito delle intervenute fusioni.

Il Giudice Delegato, a sostegno dell'esclusione, ha addotto, da un lato, la violazione di norme imperative come quelle di cui all'art. 5 TUB e, dall'altro, il concorso con l'amministratore della fallita nei reati di cui agli artt. 216, 217 e 218 l.f.; nel provvedimento impugnato si legge in particolare quanto segue: "Infatti non poteva non essere noto all'istante banca, secondo la normale diligenza richiesta ad un istituto bancario e comunque anche in virtù delle informazioni di cui già disponeva su Manca Marco Giosuè - precedente intestatario del contratto di leasing al quale è subentrata la società fallita - nonché per mezzo delle usuali fonti informative quali centrale dei rischi, pubblici registri (centrale dell'allarme interbancaria che evidenziava assegni impagati in capo al Manca sin dal 14/7/2009), della presenza delle rate impagate del medesimo leasing, che la società fallita non fosse in grado di produrre redditi idonei al rimborso dell'operazione, la quale era già in stato di incaglio in capo a Manca Mario Giosuè (...) soggetto anche esso privo dei redditi idonei a sostenere, prima come contraente e poi come garante, l'onere di rimborso del leasing. Tali elementi evidenziano palesemente come da una corretta istruttoria l'affidamento non avrebbe dovuto essere concesso e tantomeno perfezionata l'operazione di leasing in capo alla fallita la cui attività non era chiaramente in grado di generare flussi di reddito in grado di far fronte agli oneri di rimborso dei canoni di leasing. (...)" (v. progetto di stato passivo allegato al ricorso).

Il provvedimento assunto dal Giudice Delegato merita conferma per le ragioni dirimenti che si vanno a illustrare, secondo il principio della ragione più liquida (v. da ultimo, Cass. Sez. 5, ord. 9 gennaio 2019, n. 363).

Posto che il contratto di *leasing* finanziario in esame è stato ceduto alla società fallita in data 6.9.2011, è evidente che l'allora locatrice, Mercantile Leasing s.r.l., avrebbe dovuto condurre le indagini imposte dalla normativa di settore (art. 5 TUB) circa il merito creditizio della cessionaria con riferimento al periodo immediatamente antecedente, analizzando quindi *funditus* i bilanci dalla stessa depositati per gli esercizi 2009 e 2010.

Da una disamina approfondita dei menzionati bilanci (docc. 15 e 24 resistente) emerge - come evidenziato dalla Curatela - che Blue Shipping s.r.l., quanto all'esercizio 2009, aveva un patrimonio netto negativo, non aveva nessuna dotazione patrimoniale, vantando all'attivo esclusivamente crediti verso clienti per oltre 680.000 euro, e non registrava alcun valore della produzione; quanto all'esercizio 2010, pur presentando un patrimonio netto positivo di circa 6.000 euro, aveva una perdita di esercizio di 9.000 euro, non registrava ancora alcun valore della produzione e soprattutto recava un forte squilibrio tra attività correnti (poiché l'attivo circolante ammontava a 682.748 euro) e passività correnti (poiché i debiti esigibili entro l'esercizio successivo ammontavano a 1.644.157 euro), così da avere un margine di disponibilità fortemente negativo: ossia pari a -961.409 euro.

I dati testé riportati, sicuramente noti o conoscibili da un operatore qualificato come l'allora Mercantile Leasing s.r.l., evidenziavano come Blue Shipping s.r.l. non avesse alcuna consistenza economica, né prospettive di reddito e che, di conseguenza, poiché già a fine 2010 non era in grado di adempiere le obbligazioni sino a quel momento contratte, *a fortiori* non sarebbe riuscita a far fronte alle ulteriori e consistenti obbligazioni che le sarebbero derivate dalla cessione del contratto di *leasing*,

considerato l'ammontare dei canoni pattuiti e di quelli non corrisposti dal cedente, dei quali avrebbe dovuto farsi carico, pari a oltre 583.000 euro (v. doc. 4 ricorso): il che infatti ha comportato, secondo la stessa prospettazione dell'opponente, un indebitamento di Blue Shipping s.r.l. nei suoi confronti di oltre 4.500.000 euro in soli 7 mesi, con conseguente determinazione di avvalersi, in data 6.4.2012, della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 15 del contratto in parola (v. doc. 6 ricorso).

Che la situazione patrimoniale e finanziaria in cui versava la società fallita al momento della cessione contrattuale fosse quantomeno preoccupante e, in ogni caso, non tale da assicurare circa il buon esito dell'operazione, emerge ancor più se si coordinano - come avrebbe dovuto fare la stessa locatrice - i dati sopra riportati con quelli inerenti al conduttore cedente, Marco Giosuè Manca, e alle numerose società dal medesimo gestite e delle quali deteneva il capitale sociale, considerato peraltro che il Manca era anche amministratore unico della stessa Blue Shipping s.r.l. (v. docc. 4 e 5 resistente) e che avrebbe dovuto essere - come in effetti poi è stato - suo fideiussore in relazione al contratto ceduto.

Risulta infatti che il Manca, conseguita a giugno 2009 la disponibilità del bene oggetto di *leasing*, è stato sin da subito inadempiente all'obbligo di corrispondere i canoni pattuiti. Inoltre, i dati della Centrale di Allarme Interbancaria al medesimo riferibili e quelli della Centrale Rischi della Banca d'Italia relativi sempre al Manca, nonché alle società dallo stesso detenute/amministrate evidenziavano, proprio con riferimento all'estate del 2009, una condizione di grave crisi finanziaria, se non già di dissesto. Lo stesso dicasi in ordine ai dati di bilancio

delle predette società relativi all'esercizio 2009 (v. docc. 8-18 resistente).

Tutti i menzionati dati non avrebbero dovuto essere trascurati da Mercantile Leasing s.r.l. nella valutazione del merito creditizio di Blue Shipping s.r.l. e dello stesso Manca all'atto della stipula della cessione del contratto di *leasing*, che, come detto, vedeva proprio il Manca garante dell'intera operazione finanziaria.

Si sottolinea infine come parte ricorrente non abbia depositato alcun documento relativo alla pratica di istruttoria creditizia svolta per l'occasione da Mercantile Leasing s.r.l.

Attesa la causa di finanziamento del contratto di *leasing* in parola, va ribadito che, ai fini della sua conclusione da parte dell'intermediario finanziario, vengono necessariamente in rilievo tutte le regole di cautela recate dalla normativa di settore interna ed internazionale per una sana e prudente gestione, che impongono di verificare il merito di credito del cliente in base ad informazioni adeguate (T.U.B., Istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, accordi di Basilea e art. 142 Regolamento UE n. 575/2013), ma anche le norme europee finalizzate all'emersione tempestiva della crisi onde garantire il corretto e leale svolgimento della competizione economica (Direttiva UE 2019/1023 del parlamento Europeo e del Consiglio sulla ristrutturazione e sull'insolvenza) ed infine la normativa penale in materia, che vieta la prosecuzione dell'attività da parte di imprese che versino in stato di crisi non reversibile e, specularmente, il sostegno finanziario volto alla prosecuzione di tale attività (artt. 217 e 218 l.f.).

Con la conseguenza che, essendo quelle citate norme imperative poste a presidio dell'ordine pubblico economico, nel caso in cui un contratto di finanziamento venga stipulato - come nella specie - in

violazione delle stesse, dando luogo così alla fattispecie delittuosa di imprudente, se non abusiva, concessione di credito (v. da ultimo Cass. 18610/2021), tale contratto è da considerarsi nullo ai sensi dell'art. 1418 c.c. (v. Cass. ordin. n. 16706/2020).

Quanto poi al diritto di ripetizione che ne dovrebbe derivare ex art. 2033 c.c., va osservato come, a mente del successivo art. 2035 c.c., operi la c.d. *soluti retentio* in relazione ad una prestazione eseguita per uno scopo contrario al buone costume, tale potendo senz'altro definirsi la prestazione di finanziamento a un'impresa che si palesi non in grado di adempiere le proprie obbligazioni e che quindi versi in stato di crisi conclamata, dal momento che l'espansione dei relativi debiti non esprime alcuna utilità sociale, ma al contrario reca pregiudizio alla massa dei creditori e più in generale altera la correttezza delle relazioni di mercato.

Ecco che quindi, nel caso in esame, *"il credito della ricorrente, frutto della sua iniziativa economica, esprime così una posizione soggettiva che, per essere in astratto costituzionalmente tutelata in misura condizionata all'utilità sociale, finisce con il divenire in concreto cedevole rispetto ad altri valori omogenei parimenti protetti, quali i crediti di terzi e per i quali non solo l'ordinamento giuridico appresta specifici istituti organizzativi del relativo conflitto (i sistemi concorsuali e anche le figure di negoziazione della crisi preconcorsuali), ma indica, ad iniziare dalla previsione penalistica del divieto di aggravamento del dissesto, una convergente riprovazione verso condotte di occultamento o pratiche di egoistica retrazione di interesse singolare a fronte di una insolvenza oramai coinvolgente in termini di rischio l'adempimento verso una massa di soggetti creditori."* (Cass. ordin. n. 16706/2020 cit.).

Alla luce delle considerazioni svolte, il credito vantato da BANCO BPM S.P.A., originato dalla stipula di un contratto nullo e in spregio al buon costume, non merita di essere ammesso al passivo del fallimento di Blue Shipping s.r.l. e pertanto l'opposizione va rigettata.

Le spese seguono la soccombenza e si ritiene congruo liquidarle per le fasi di studio e introduttiva ai valori medi dello scaglione di riferimento (fino a 8.000.000 euro) e per le fasi di trattazione e decisionale ai valori minimi, non essendosi svolta attività istruttoria.

Un tanto premesso, il Tribunale di Vicenza nella composizione collegiale in epigrafe indicata, ritenute incontestate o assorbite le questioni non trattate;

visti gli artt. 98 e 99 l.f.;

**P. Q. M.**

**rigetta** l'opposizione e per l'effetto conferma il provvedimento impugnato;

**condanna** BANCO BPM S.P.A. al pagamento delle spese legali in favore del Fallimento opposto, liquidate in € 44.207,00, a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali e agli accessori di legge.

Si comunica a tutte le parti.

Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 3.3.2022.

Il Presidente est.

*Silvia Saltarelli*